

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 31-6582

**Dipendente Dott. Dimitri Brunetti, autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore di FORMEL di Milano - Formazione INPS Valore PA, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 5 Febbraio 2018 – ns. prot. 2288/A1001B, il Dott. Dimitri Brunetti, funzionario regionale assegnato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere un incarico di insegnamento a favore della Società Formel S.r.l. di Milano nell'ambito di docenze relative ad alcuni corsi sul tema "Amministrazione digitale, prevalentemente in seno al percorso di formazione INPS ValorePA", per un totale di 90 ore, nel periodo marzo – dicembre 2018.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali degli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione ed il Dirigente responsabile del Settore di assegnazione del Dott. Dimitri Brunetti, sulla stessa nota, hanno apposto il proprio nulla osta;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e che l'espletamento dello stesso avviene al di fuori del normale orario di lavoro;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.r. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, il dipendente ha comunicato che per l'attività in oggetto è previsto un compenso;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, il Dott. Dimitri Brunetti, funzionario regionale assegnato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, a svolgere l'incarico di insegnamento a favore della Società Formel S.r.l. di Milano, per un totale di 90 ore, nel periodo marzo – dicembre 2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e, ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)